

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1967

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dall'« Associazione nazionale addestramento professionale Leone XIII (ANAP) »

(Fascicolo FSE n. 6677)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(68/70/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificato l'ultima volta dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio ⁽²⁾, ed in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo ⁽³⁾,

vista la richiesta del 9 dicembre 1966, presentata dalla Repubblica italiana ed intesa ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione, per un importo di Lit. 366.129.076,

vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1967,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, la richiesta in questione concerne operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed in parte a carico dell'« Associazione nazionale addestramento professionale Leone XIII (ANAP) », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento ;
considerando che tale richiesta soddisfa alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9 ;
che riguarda operazioni terminate nel periodo 13 febbraio 1965 – 23 marzo 1966 incluso ; che è stata validamente presentata nel termine prescritto dall'articolo 19 di detto regolamento ;

considerando che dall'esame della richiesta, nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e dati contabili, risulta che le operazioni di riqualificazione di cui trattasi riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 del predetto

regolamento ; che tale richiesta risponde altresì alle altre condizioni richieste dalla vigente regolamentazione ed in particolare dall'articolo 5 del regolamento n. 9 ;

considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dall'« Associazione nazionale addestramento professionale Leone XIII (ANAP) » deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, a concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 366.129.076 ;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 20 novembre 1967, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La richiesta presentata dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'« Associazione nazionale addestramento professionale Leone XIII (ANAP) », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di riqualificazione terminate nel periodo 13 febbraio 1965 – 23 marzo 1966 incluso, è conforme alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 366.129.076.

Articolo 2

Di conseguenza l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente, a beneficio dell'ente sopra indicato, viene stabilito in Lit. 366.129.076 (pari a circa 585.807 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1967.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

⁽²⁾ GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.

⁽³⁾ GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

⁽⁴⁾ GU n. 8 del 1^o. 2. 1962, pag. 144/62.